

REGOLAMENTO FONDO DI MUTUALITA'

Art. 1 Oggetto del regolamento

 Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 1 del Regolamento generale, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari da parte dell'Ente Club Alpino Italiano (CAI) alle proprie Sezioni.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai soli fini del presente regolamento, per Fondo di Mutualità si intende lo strumento tramite cui il CAI eroga interventi di carattere economico, soggetti a rimborso, finalizzati a concorrere alla rimozione delle cause ostative al pieno svolgimento delle attività istituzionali e alla regolare corresponsione da parte delle Sezioni della quota associativa di spettanza del CAI e di quelle destinate alle coperture assicurative di Soci e Sezioni, alle pubblicazioni e ai rifugi.
- 2. Gli interventi sono destinati esclusivamente al superamento di un particolare stato di comprovata difficoltà della Sezione, derivante da situazioni straordinarie o emergenziali.

Art. 3 - Carattere delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni hanno carattere straordinario e si esauriscono con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- 2. Sono concesse, a titolo esemplificativo, per:
 - a) sopravvenute ed indifferibili necessità di interventi straordinari sul patrimonio sezionale (Rifugi, Sede sociale, etc.);
 - b) conseguenze di calamità naturali;
 - c) esiti negativi di contenzioso giudiziario (chiamata in causa della responsabilità della Sezione verso terzi e per situazioni non ricomprese nella operatività delle Polizze vigenti dell'Ente);
- 3. Sono deliberate dal Comitato Direttivo Centrale, con indicazione delle ragioni che legittimano l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 4 - Procedura per la concessione delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni sono concesse solo a seguito di richiesta motivata e documentata.
- 2. Nella richiesta sono indicati:
 - a) i motivi che hanno determinato la situazione straordinaria o emergenziale descritta e documentata;
 - b) l'ammontare complessivo dei costi degli interventi necessari al ristabilimento di una situazione che consenta lo svolgimento delle attività istituzionali e la somma da finanziare;

- c) i tempi proposti per il rimborso;
- d) l'indicazione degli altri enti pubblici o privati cui sia stata avanzata analoga richiesta.
- 3. La richiesta è sottoscritta dal Presidente e dal Consiglio direttivo sezionale ed è corredata dal parere del Collegio dei Revisori della Sezione e ad essa sono allegati:
 - a) copia della conforme delibera del Consiglio Direttivo Sezionale;
 - b) i bilanci d'esercizio degli ultimi due anni, firmati dal Presidente sezionale e approvato dall'Assemblea sezionale (unitamente alle Relazioni del Collegio dei Revisori);
 - c) lo schema di riclassificazione del Bilancio (fac simile fornito da Sede centrale);
 - d) gli estratti conto bancari con certificazione della giacenza media;
 - e) la documentazione relativa alle spese già sostenute o di quelle da sostenere con riferimento alla situazione straordinaria o emergenziale.

Art. 5 - Erogazione delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni sono erogate in esecuzione di apposita e motivata deliberazione.
- 2. La somma concessa non può essere superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) e la sua erogazione può essere frazionata in base alle documentate esigenze di pagamenti.
- 3. Il mancato rispetto delle condizioni di rientro, relativo a due ratei anche non consecutivi, determina la decadenza dai termini successivi e, qualora la sovvenzione non sia stata interamente erogata, ne legittima la sospensione.

Art. 6 - Rimborso delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni sono soggette a integrale rimborso da parte delle Sezioni.
- 2. La sovvenzione è rimborsata escludendo l'applicazione di tassi d'interesse, a mezzo rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale.
- 3. La prima rata scade 12 (dodici) mesi dopo la stipula di apposito accordo tra l'Ente e la Sezione.

Art. 7 - Precedenti richieste di rientro programmato

1. Le Sezioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già avanzato richiesta di rientro dilazionato di somme non versate al CAI possono presentare, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di apposita comunicazione da parte del Direttore del CAI, la richiesta di cui all'art. 4.

| 2. | Il Direttore provvede a comunicare immediatamente a tali Sezioni la facoltà di presentare la richiesta motivata e documentata indicandone i termini, precisando che, in difetto, quella precedentemente avanzata si intende decaduta. |
|----|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |